



OSSERVATORIO NORMATIVO - IV TRIMESTRE 2024

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. Il d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante la «**Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118**», è entrato in vigore il **30 dicembre 2024**, a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.

Il provvedimento disciplina i regimi amministrativi relativi alla **costruzione e all'esercizio** degli impianti di produzione di energia da **fonti rinnovabili**, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento (totale o parziale) degli stessi. Inoltre, il decreto regola le **opere connesse e le infrastrutture essenziali** per la realizzazione e la gestione degli impianti.

Il decreto identifica **tre regimi amministrativi** per la realizzazione degli impianti: a) **attività libera**; b) procedura abilitativa semplificata (**PAS**); c) **autorizzazione unica**. Gli **allegati A, B e C** del decreto specificano, rispettivamente, gli interventi ammessi per ciascun regime.

Innanzitutto, gli interventi classificati come **attività libera** non richiedono dichiarazioni o atti di assenso. Tuttavia, se gli interventi ricadono in aree sottoposte a **vincolo paesaggistico**, la loro realizzazione sarà subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente, che dovrà pronunciarsi entro **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza. Inoltre, per interventi che comportano l'**occupazione di suolo non ancora antropizzato**, il decreto prevede che il proponente debba versare una **cauzione** a garanzia dell'esecuzione delle opere di dismissione e ripristino. Tale cauzione dovrà essere presentata sotto forma di **garanzia bancaria o assicurativa** al Comune o ai Comuni territorialmente competenti.

In secondo luogo, la procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica a progetti che **non richiedono valutazioni ambientali**. Tuttavia, essa non è ammessa nei seguenti casi: a) mancata disponibilità delle superfici necessarie all'installazione dell'impianto da parte del proponente; b) incompatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici approvati o con i regolamenti edilizi vigenti; c) contrasto con strumenti urbanistici adottati. Il titolo abilitativo si intenderà perfezionato in assenza di prescrizioni se, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, non verrà comunicato un espresso provvedimento di diniego. Sarà soggetto a **decadenza** qualora l'intervento non venga



avviato entro un anno dal perfezionamento della procedura o i lavori non vengano conclusi entro tre anni dall'inizio dell'intervento.

Infine, gli interventi soggetti a **autorizzazione unica** prevedono la presentazione dell'istanza: a) **alla Regione**, per impianti con una potenza inferiore ai **300 megawatt**; b) **al MASE**, per impianti superiori a tale soglia e per gli impianti **off-shore**, per i quali il MASE è l'unica autorità competente.

Va segnalato, da ultimo, l'introduzione da parte del decreto del concetto di **“zone di accelerazione”**, ovvero aree particolarmente idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). I progetti realizzati all'interno delle zone di accelerazione potranno beneficiare di **procedure semplificate**, tra cui l'**esenzione dalla VIA**, a condizione che il proponente implementi **misure di mitigazione ambientale** eventualmente prescritte dalla VAS.

2. È entrato in vigore il 31 gennaio 2025 il d. l. n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico.

Il provvedimento introduce modifiche alla disciplina e alla procedura di aggiornamento dei criteri metodologici per il rilascio del **Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS)**, con l'obiettivo di includere la valutazione dei profili di rischio sanitario nel riesame dell'AIA degli stabilimenti **ex Ilva**. In particolare, il decreto stabilisce che tale rapporto debba fornire elementi di carattere sanitario rilevanti ai fini del procedimento di riesame.

Inoltre, il decreto interviene sulla procedura di riesame dell'AIA per gli **impianti di interesse strategico nazionale**, disciplinati dall'articolo 1 del d. l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In tale ambito, si prevede che il gestore, oltre a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni dell'AIA, inclusi i risultati del controllo delle emissioni e l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, debba fornire anche il **Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS)** riferito allo scenario emissivo derivante dall'assetto impiantistico e produttivo oggetto del riesame. Il decreto dispone, infine, che nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici per la redazione del VDS, i gestori degli impianti strategici predispongano uno **Studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)**. A tal fine, vengono definite le modalità per l'integrazione della VIS all'interno della procedura di riesame dell'AIA.

II) FONTI SECONDARIE



1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186 ha introdotto il «**Regolamento relativo al personale ispettivo del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)**», in attuazione dell'articolo 14, comma 1, della **Legge 28 giugno 2016, n. 132**. Il provvedimento è entrato in vigore il **21 dicembre 2024**.

Oltre a disciplinare i requisiti e le modalità operative del personale incaricato delle attività ispettive in ambito ambientale, il regolamento definisce le procedure attraverso cui i cittadini possono segnalare presunti illeciti ambientali.

L'**art. 7**, in particolare, stabilisce che chiunque, individualmente o in forma associata, può inoltrare segnalazioni di violazioni ambientali all'**ISPRA** e alle Agenzie competenti, utilizzando il modulo disponibile sui rispettivi siti istituzionali. Le segnalazioni dovrebbero contenere, ove possibile, informazioni dettagliate, tra cui l'identità del segnalante, la descrizione dei fatti, il luogo e il momento in cui si sono verificati, eventuali elementi utili per identificare i responsabili, l'indicazione di testimoni o documenti a supporto e, se disponibili, prove fotografiche.

L'**ISPRA** e le Agenzie hanno l'obbligo di esaminare le segnalazioni e approfondire gli elementi ritenuti rilevanti. Tuttavia, le segnalazioni potranno essere archiviate nei casi in cui risultino manifestamente infondate, prive di dettagli utili, riferite in modo generico all'intera attività di controllo del SNPA o indirizzate a un ente non competente. In quest'ultima eventualità, la segnalazione verrà inoltrata senza ritardi all'amministrazione competente.

Anche le segnalazioni anonime devono essere oggetto di verifica e, se necessario, potranno dar luogo ad attività ispettive. Le comunicazioni possono essere inviate tramite **posta elettronica, servizio postale** o altri mezzi previsti dai regolamenti interni dell'**ISPRA** e delle Agenzie. Ogni segnalazione ricevuta sarà protocollata con modalità tecniche idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei dati personali, nel rispetto delle normative vigenti.

III) NORMATIVA UE

1. Il 10 dicembre 2024 è entrata in vigore la **Direttiva (UE) 2024/2881**, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 ottobre 2024, in materia di **qualità dell'aria ambiente** e per un'aria più pulita in Europa. Il testo, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 novembre 2024**, impone agli **Stati membri** di recepire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l'**11 dicembre 2026**.

Composta da **33 articoli e 12 allegati**, la direttiva si propone di: a) definire misure per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nell'Unione, con l'obiettivo di ridurre



l'inquinamento fino a livelli non dannosi per la salute umana, gli ecosistemi e la biodiversità, in linea con le più recenti evidenze scientifiche e in modo da creare un **ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050**; b) stabilire **valori limite**, soglie di allerta e informazione, nonché obblighi per la riduzione dell'esposizione media agli inquinanti; c) favorire il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, inclusi quelli sulla **biodiversità** e sulla riduzione dell'inquinamento, nel quadro dell'**Ottavo programma di azione per l'ambiente**.

La direttiva introduce specifiche disposizioni riguardanti la definizione di standard per la qualità dell'aria - volti a prevenire o ridurre gli impatti nocivi sulla salute e sull'ambiente -, l'adozione di metodi e criteri uniformi per la valutazione della qualità dell'aria negli Stati membri, il monitoraggio delle condizioni atmosferiche e l'analisi degli effetti delle politiche nazionali ed europee ecc.

Entro il **31 dicembre 2030**, e successivamente ogni cinque anni – o con maggiore frequenza nel caso di nuove evidenze scientifiche, come l'aggiornamento delle linee guida dell'**OMS sulla qualità dell'aria** – la **Commissione europea** riesaminerà i dati relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute e sull'ambiente, per valutare eventuali aggiornamenti normativi.

La direttiva garantisce inoltre **un accesso equo alla giustizia** per chi subisce conseguenze dalla sua applicazione e riconosce ai cittadini il diritto di richiedere un risarcimento qualora la loro salute venga danneggiata a causa della violazione delle norme sulla qualità dell'aria.

Con la sua entrata in vigore, la direttiva abroga le precedenti disposizioni in materia, sostituendo la **Direttiva 2008/50/CE** e la **Direttiva 2004/107/CE**, che disciplinava la presenza di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2. La Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al **trattamento delle acque reflue urbane**, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il **1° gennaio 2025**, con l'eccezione degli **articoli 12 e 13** e degli **allegati II e IV**, che saranno applicabili a partire dal **1° agosto 2027**. La direttiva, composta da **35 articoli e otto allegati**, dovrà essere recepita dagli **Stati membri** entro il **31 luglio 2027** attraverso l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

Rispetto alla precedente normativa, la nuova direttiva individua tre fonti di inquinamento non ancora adeguatamente affrontate, ma che potrebbero essere ridotte: gli **scolmi causati da piogge intense** e gli **scarichi di deflusso urbano**, i **sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche** potenzialmente malfunzionanti e i **piccoli agglomerati** finora solo parzialmente



disciplinati dalla direttiva **91/271/CEE**. Le precipitazioni, comprese piogge intense, neve e acque di fusione, rappresentano una significativa fonte di inquinamento per l'ambiente, una situazione destinata a peggiorare con l'urbanizzazione e le variazioni climatiche. Per questo motivo, la gestione delle acque reflue urbane dovrà integrarsi con soluzioni locali basate su una strategia idrica sia quantitativa che qualitativa.

Un ulteriore elemento di novità riguarda l'**introduzione progressiva di obblighi di trattamento avanzato**. Entro il **2035**, tutti gli agglomerati con almeno 1.000 abitanti equivalenti dovranno implementare un trattamento secondario. Per gli impianti che servono più di 150.000 abitanti equivalenti, sarà obbligatorio il trattamento terziario entro il 2039. Una delle innovazioni più rilevanti è il trattamento quaternario, che dovrà essere adottato entro il 2045 negli impianti destinati a oltre 150.000 abitanti equivalenti.

La direttiva rafforza inoltre il **monitoraggio degli inquinanti**, imponendo controlli più stringenti su una vasta gamma di parametri legati alla salute pubblica. Tra questi figurano inquinanti chimici, comprese le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), microplastiche, agenti patogeni come virus e batteri e fenomeni di resistenza antimicrobica. Un aspetto rilevante è l'attenzione riservata agli **scarichi industriali**, che spesso contengono inquinanti non adeguatamente regolamentati dalla precedente normativa, come metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche, che possono compromettere sia il trattamento delle acque reflue sia il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque depurate.

Infine, viene **promosso il riutilizzo delle acque reflue trattate**, con particolare attenzione alle aree soggette a stress idrico. Gli **Stati membri** avranno tempo fino al **31 luglio 2027** per conformarsi alla direttiva, fatta eccezione per alcune disposizioni specifiche che entreranno in vigore dal **1° agosto 2027**.